

Bruxelles, 5 dicembre 2018
(OR. en)

XT 21102/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0426 (NLE)**

BXT 120

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 833 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 833 final.

All.: COM(2018) 833 final



Bruxelles, 5.12.2018
COM(2018) 833 final

2018/0426 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione negozia con lo Stato che recede un accordo volto a definire le modalità del recesso ("accordo di recesso"), tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo di recesso deve essere concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

A seguito della notifica il Consiglio europeo (Articolo 50) ha adottato orientamenti per i negoziati in data 29 aprile 2017 alla luce dei quali il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito sulle modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, e ha adottato le relative direttive di negoziato. Il 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha adottato orientamenti che integrano quelli del 29 aprile 2017 e che definiscono i principi e le condizioni delle eventuali modalità transitorie, dopo di che il Consiglio, in data 29 gennaio 2018, ha adottato direttive di negoziato supplementari .

I negoziati si sono svolti alla luce dei citati orientamenti del Consiglio europeo e in linea con le direttive di negoziato del Consiglio, e tenendo in debita considerazione le risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, del 3 ottobre 2017, del 13 dicembre 2017 e del 14 marzo 2018.

I negoziati sono stati portati a termine e siglati a livello di capi negoziatori il 14 novembre 2018. Il testo è stato sottoposto a revisione giuridica¹ e quello è il testo proposto per la firma.

Sarà possibile concludere un accordo sulle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito soltanto quando il Regno Unito sarà diventato un paese terzo. L'articolo 50 TUE esige però che l'accordo volto a definire le modalità del recesso tenga conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. Un'intesa globale con il Regno Unito sul quadro delle future relazioni è stata messa a punto durante i negoziati ai sensi dell'articolo 50 con la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, approvata dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di recesso rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, così come l'integrità del mercato unico e dell'Unione doganale. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni. In particolare l'articolo 4 dell'accordo di

¹ Il testo dell'accordo di recesso, rivisto sotto il profilo giuridico, è stato pubblicato il GG.MM.AAAA ed è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/XXXX_it.

² <https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf>

recesso stabilisce i metodi e i principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione dell'accordo, in virtù dei quali le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dall'accordo di recesso producono nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri.

- **Diritti fondamentali**

Ai sensi dell'articolo 6 TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Tali diritti, libertà e principi si mantengono inalterati e continuano a godere di piena tutela nell'Unione dopo il recesso del Regno Unito. L'accordo di recesso garantisce per giunta che ogni qual volta sia fatto riferimento a disposizioni o concetti di diritto dell'Unione questi siano interpretati e applicati secondo i metodi e i principi generali di interpretazione applicabili all'interno dell'Unione, compresa l'interpretazione coerente con la Carta dei diritti fondamentali. Ciò vale soprattutto per la parte dell'accordo relativa ai diritti dei cittadini, che si basa ampiamente sul diritto dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea. Di conseguenza l'articolo 50 TUE costituisce la base giuridica per la firma e la conclusione di un accordo di recesso. Si ricorda che, a norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 TUE si applica anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

- **Proporzionalità**

L'accordo di recesso risolve tutti gli aspetti della separazione e stabilisce chiaramente i termini e le condizioni della transizione e la relativa durata. In tal modo l'accordo di recesso è adeguato e proporzionato all'obiettivo di garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE le modalità del recesso devono essere stabilite in un accordo tra lo Stato che recede e l'Unione; la firma dell'accordo deve essere oggetto di decisione del Consiglio.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché l'accordo di recesso dispone che l'Unione e il Regno Unito rispettino entrambi gli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione,

l'unica incidenza di bilancio dell'accordo di recesso per l'Unione è data essenzialmente dall'istituzione del comitato misto, composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto avrà il compito, tra altri, di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l'anno. Potrebbero inoltre esservi costi connessi all'eventuale avvio di una procedura di arbitrato nel quadro della risoluzione delle controversie predisposto dall'accordo. In caso di proroga del periodo di transizione il Regno Unito verserà un contributo al bilancio dell'Unione per tale nuovo periodo, che sarà iscritto come entrata generale. La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta apporta ulteriori dettagli sulla stima della sua incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La parte sesta, titolo II, dell'accordo di recesso istituisce un comitato misto che procederà all'esame permanente dell'attuazione, del funzionamento e dell'impatto del medesimo accordo. Il comitato misto è composto di rappresentanti dell'Unione europea e di rappresentanti del Regno Unito, si riunirà almeno una volta l'anno e avrà il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, decidere in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintendere ai loro lavori, e adottare le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti espressamente. Il comitato misto potrà adottare decisioni e formulare raccomandazioni soltanto di comune accordo tra l'Unione e il Regno Unito. In nessun modo potrà limitare il processo decisionale a livello dell'Unione. L'Unione e il Regno Unito possono decidere, in sede di comitato misto, di modificare alcuni aspetti dell'accordo soltanto nei casi ivi previsti espressamente. Quando le parti approvano una decisione in tal senso, questa deve essere soggetta all'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti interni applicabili.

Sono posti sotto il controllo del comitato misto i comitati specializzati seguenti (un sottocomitato per ciascuna parte principale dell'accordo di recesso):

- (a) comitato dei diritti dei cittadini;
- (b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione;
- (c) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
- (d) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;
- (e) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra; e
- (f) comitato delle disposizioni finanziarie.

La proposta riserva altresì un ruolo al comitato misto nella risoluzione delle controversie, che disciplina nella sua parte sesta, titolo III.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il progetto di testo di accordo di recesso proposto dalla Commissione consta di 185 articoli strutturati in sei parti (ulteriormente divise in titoli e capitoli), tre protocolli e nove allegati.

La **parte prima** (Disposizioni comuni) contiene le disposizioni comuni dell'accordo di recesso ("accordo"), comprese le definizioni, l'ambito di applicazione territoriale, i metodi e i principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione dell'accordo.

La **parte seconda** (Diritti dei cittadini) stabilisce le disposizioni volte a salvaguardare lo status e i diritti conferiti dal diritto dell'Unione ai cittadini dell'UE e del Regno Unito e ai loro familiari interessati dal recesso del Regno Unito. La parte seconda comprende quattro titoli: titolo I (Disposizioni generali), titolo II (Diritti e obblighi), titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) e titolo IV (Altre disposizioni).

La **parte terza** (Disposizioni relative alla separazione) disciplina le altre questioni relative allo svincolamento del Regno Unito dall'Unione. Comprende 13 titoli: titolo I (Merci immesse sul mercato), titolo II (Questioni pendenti in materia doganale), titolo III (Questioni pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto e accise), titolo IV (Proprietà intellettuale), titolo V (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso), titolo VI (Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale), titolo VII (Informazioni e dati trattati od ottenuti prima della fine del periodo di transizione o sulla base del presente accordo), titolo VIII (Appalti pubblici e procedure analoghe in corso), titolo IX (Questioni riguardanti l'Euratom), titolo X (Procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione), titolo XI (Procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito), titolo XII (Privilegi e immunità) e titolo XIII (Altre questioni relative al funzionamento delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione).

La **parte quarta** (Transizione) definisce un periodo di transizione durante il quale si applicherà al Regno Unito l'intero *acquis* dell'Unione, con alcune eccezioni. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non sarà più rappresentato presso le istituzioni dell'Unione, né parteciperà a nessuna fase del processo decisionale dell'Unione. Inoltre la parte quarta stabilisce le disposizioni transitorie applicabili al Regno Unito per quanto riguarda gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, o dagli Stati membri a nome dell'Unione, o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente. Conformemente all'articolo 129 il Regno Unito sarà vincolato dagli obblighi derivanti da tali accordi. L'articolo 130 prevede un meccanismo di consultazione per la fissazione delle possibilità di pesca del Regno Unito durante il periodo di transizione. L'articolo 131 garantirà che siano preservati i poteri di tutte le istituzioni dell'Unione nei confronti del Regno Unito, compresa la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo 132 prevede la possibilità di adottare una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo massimo di uno o due anni.

La **parte quinta** (Disposizioni finanziarie) stabilisce norme dettagliate sulla liquidazione finanziaria e sulle relative componenti, norme per il calcolo del valore della liquidazione finanziaria e le modalità di pagamento. Sono altresì previste modalità per garantire la continuità della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) fino alla loro chiusura.

La **parte sesta** (Disposizioni istituzionali e finali) stabilisce le norme per la coerenza d'interpretazione e applicazione dell'accordo e istituisce un comitato misto e un meccanismo di risoluzione delle controversie. Vi figurano anche una sorta di "obbligo di mezzi" in capo

alle parti che dovranno adoperarsi per trovare un accordo sulle loro relazioni future prima della fine del periodo di transizione, e le disposizioni sull'entrata in vigore dell'accordo.

Il **protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord** e i suoi 10 allegati contengono le disposizioni necessarie per una soluzione di salvaguardia (il cosiddetto "backstop") che eviti una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord. Il protocollo si applicherà salvo e fintanto che non sia sostituito, in tutto o in parte, da un accordo successivo. È istituito un territorio doganale unico tra l'Unione e il Regno Unito che eviterà di dover applicare tariffe, contingenti e controlli sulla base delle regole di origine tra l'Unione e il Regno Unito. È prevista una serie di misure per garantire condizioni di parità tra l'Unione e il Regno Unito ed è stabilito che continuerà ad applicarsi all'Irlanda del Nord il codice doganale dell'Unione, in particolare le norme sull'immissione di prodotti in libera pratica nel territorio dell'Unione, in modo da garantire che le imprese dell'Irlanda del Nord non subiscano restrizioni all'immissione dei prodotti sul mercato unico dell'Unione. Il protocollo prevede inoltre che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord resti allineato a un novero preciso di norme connesse al mercato unico dell'Unione, indispensabili per evitare una frontiera fisica: legislazione sulle merci, norme sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS"), norme sulla produzione agricola, sull'IVA e sulle accise e norme in materia di aiuti di Stato. Altre disposizioni permettono di mantenere nell'isola di Irlanda il mercato unico dell'energia elettrica. A norma del protocollo continueranno ad applicarsi la zona di libero spostamento tra l'Irlanda e il Regno Unito e i diritti e privilegi associati ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini dell'Unione. È preservata nelle modalità stabilite dal protocollo la continuità della cooperazione nord-sud, nei settori dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'istruzione e del turismo, nonché dell'energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza, dell'istruzione superiore e dello sport.

L'accordo di recesso include anche un **protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro** ("protocollo sulle zone di sovranità"). Posto che le relazioni tra l'Unione e le zone di sovranità a Cipro devono essere definite nel quadro dell'appartenenza della Repubblica di Cipro all'Unione, il protocollo sulle zone di sovranità dovrebbe stabilire modalità opportune per conseguire, dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, gli obiettivi del regime definito nel protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione della Repubblica di Cipro. Come sottolinea la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2018, l'Unione e il Regno Unito si sono entrambi impegnati a definire modalità opportune per le zone di sovranità, in particolare allo scopo di tutelare gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dal trattato istitutivo. L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto i termini di un protocollo che darà attuazione a tale impegno e che è allegato all'accordo di recesso. Il protocollo intende garantire, con riferimento alle zone stabilite nel protocollo 3 dell'atto di adesione di Cipro, che il diritto dell'Unione continui ad applicarsi nelle zone di sovranità, senza perturbazioni o perdita di diritti, in particolare per i circa 11 000 civili ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità. Ciò vale per una serie di ambiti di intervento quali la fiscalità, le merci, l'agricoltura, la pesca e le norme veterinarie e fitosanitarie. Il protocollo conferisce alla Repubblica di Cipro la responsabilità di attuare ed eseguire il diritto dell'Unione in relazione alla maggioranza di tali ambiti, salvo le questioni militari e di sicurezza.

L'accordo di recesso include infine un **protocollo su Gibilterra** che riguarda le questioni specifiche sollevate dal recesso del Regno Unito dall'Unione nei confronti di Gibilterra. Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 stabiliscono che "nessun accordo tra l'UE e il Regno Unito potrà essere applicato al territorio di Gibilterra senza accordo tra il

Regno di Spagna e il Regno Unito". Il concetto è stato ribadito nelle direttive di negoziato supplementari del Consiglio del 29 gennaio 2018 e negli orientamenti del Consiglio europeo del 14 marzo 2018. Fra le dichiarazioni a verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 figura la seguente dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione: "Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione, Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi fra l'Unione e il Regno Unito. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. Fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna." Nello stesso contesto il Consiglio europeo e la Commissione hanno formulato una dichiarazione interpretativa sull'articolo 184 dell'accordo di recesso e sul campo di applicazione territoriale dei futuri accordi.

Si sono ormai conclusi i negoziati bilaterali tra Spagna e Regno Unito e il protocollo relativo agli accordi bilaterali raggiunti è allegato all'accordo di recesso. Il protocollo costituisce un pacchetto unico con i memorandum d'intesa conclusi tra la Spagna e il Regno Unito in relazione a Gibilterra. Sono contemplati la cooperazione bilaterale sui diritti dei cittadini, sul tabacco e altri prodotti e sull'ambiente, la cooperazione di polizia e doganale e un accordo bilaterale sulla fiscalità e sulla tutela degli interessi finanziari. Con riguardo ai diritti dei cittadini il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti ai fini dell'attuazione del recesso per coloro che vivono nella zona di Gibilterra, in particolare i lavoratori frontalieri. Riguardo alla normativa sui trasporti aerei, in caso di accordo tra Spagna e Regno Unito sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra il protocollo prevede che il diritto dell'Unione precedentemente non applicabile a Gibilterra possa applicarsi durante il periodo di transizione. Sul fronte della fiscalità e della tutela degli interessi finanziari il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, volta a conseguire la piena trasparenza in materia fiscale e di lotta alla frode, al contrabbando e al riciclaggio. Il Regno Unito si impegna inoltre a far rispettare a Gibilterra le pertinenti norme internazionali. Riguardo al tabacco il Regno Unito si impegna a ratificare alcune convenzioni nei confronti di Gibilterra e a che sia in vigore entro il 30 giugno 2020 un sistema di tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco. Per gli alcolici e la benzina il Regno Unito s'impegna ad assicurare che sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale inteso a prevenire le frodi. Per la tutela dell'ambiente, la pesca e la cooperazione di polizia e doganale il protocollo getta le basi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. È inoltre istituito un comitato specializzato incaricato di vigilare sull'applicazione del protocollo.

L'accordo comprende anche i seguenti allegati:

- Allegato I - Coordinamento in materia di sicurezza sociale
- Allegato II - Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 41, paragrafo 4
- Allegato III - Termini per le situazioni o per i regimi doganali di cui all'articolo 49, paragrafo 1
- Allegato IV - Elenco delle reti, dei sistemi di informazione e delle banche dati di cui agli articoli 50, 53, 99 e 100

- Allegato V - Euratom
- Allegato VI - Elenco delle procedure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 98
- Allegato VII - Elenco degli atti/delle disposizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 6
- Allegato VIII - Regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati
- Allegato IX - Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie

L'accordo entrerà in vigore il 30 marzo 2019.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito per un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
- (3) I negoziati si sono svolti alla luce degli orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 adottati dal Consiglio europeo allo scopo principale di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom.
- (4) Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo").
- (5) I negoziati si sono conclusi ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.

- (6) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) L'accordo prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali, si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito, nonostante tutte le conseguenze del suo recesso dall'Unione per quanto riguarda la sua partecipazione alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto, a nome dell'Unione e dell'Euratom, notificare alle altre parti di detti accordi internazionali che durante il periodo di transizione il Regno Unito è considerato Stato membro ai fini di detti accordi.
- (8) Ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, dell'accordo, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione può dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non-esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. È pertanto opportuno stabilire un termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità ne informino la Commissione e il segretariato generale del Consiglio.
- (9) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che riguardano la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo"), con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea sono autorizzati a firmare l'accordo a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Immediatamente dopo la firma dell'accordo la Commissione notifica alle altre parti degli accordi internazionali di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo che, fatta salva la

sua entrata in vigore, durante il periodo di transizione il Regno Unito è equiparato a uno Stato membro ai fini di detti accordi internazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, paragrafo 2, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

1.2. Settore/settori interessati

25 – Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'accordo si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, TUE. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 2017, l'accordo di recesso mira a:

- offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;
- proteggere i cittadini che hanno costruito la propria vita sulla base dei diritti derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione;
- regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro;
- stabilire modalità transitorie limitate nel tempo nell'interesse dell'Unione;
- garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione;

³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- garantire l'efficace gestione, attuazione e applicazione dell'accordo, anche tramite strutture istituzionali e un adeguato meccanismo di risoluzione delle controversie che preservi il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale massimo interprete delle questioni di diritto dell'Unione;
- continuare a sostenere l'obiettivo della pace e della riconciliazione sancito nell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti e continuare a sostenere e a tutelare i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace sull'isola di Irlanda;
- tutelare gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità senza distorsione o perdita di diritti in seguito al recesso del Regno Unito;
- prevedere una stretta cooperazione tra la Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sull'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare la parte relativa ai diritti dei cittadini, e in diversi altri settori di intervento.

1.4.2. *Obiettivi specifici*

Obiettivi specifici

Non disp.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito rassicurerà i cittadini europei, le imprese e i partner internazionali sul fatto che l'uscita del Regno Unito dall'Unione non sarà disordinata né incontrollata.

L'unica incidenza di bilancio dell'accordo di recesso è data dall'istituzione del comitato misto, composto di rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto avrà il compito di sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, decidere in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintendere ai loro lavori, e adottare le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti espressamente. L'accordo riserva altresì un ruolo al comitato misto nella risoluzione delle controversie, che disciplina nella sua parte sesta, titolo III.

Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti almeno una volta l'anno. Sono posti sotto il controllo del comitato misto i comitati specializzati seguenti (un sottocomitato per ciascuna parte principale dell'accordo di recesso):

- a) comitato dei diritti dei cittadini;
- b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione;
- c) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;
- d) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;

- e) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra; e
- f) comitato delle disposizioni finanziarie.

1.4.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non disp.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Che il Regno Unito receda dall'Unione in maniera ordinata, in particolare garantendo certezza giuridica a cittadini e imprese su ambo le sponde della Manica, è nell'interesse sia dell'Unione sia del Regno Unito. L'accordo di recesso è necessario per mitigare eventuali effetti negativi sull'economia europea e sul bilancio dell'Unione, tutelare i diritti dei cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Unito e salvaguardare l'obiettivo della pace e della riconciliazione sull'isola d'Irlanda sancito nell'accordo del Venerdì santo.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Non disp.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Non disp.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non disp.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

durata limitata

– in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il comitato misto pubblicherà una relazione annuale sul funzionamento dell'accordo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non disp.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non disp.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non disp.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

--

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo dispesa	Partecipazione			
	Numero5 [rubrica Amministrazione]	Diss./Non diss. ⁵	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	XX 01 01 01 (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione)	Non diss.	NO	NO	NO	NO
	XX 01 02 11 01 Spese per missioni e di rappresentanza	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo dispesa	Partecipazione			
	Numero [...][Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---------------------------------------------------	--------	--

DG: <.....>			Anno N ⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio ⁹	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2 a)								
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰										
Linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=1a+1b +3								

⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

⁹ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la DG <....>	Pagamenti	=2a+2b +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---------------------------------------------------	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: SG (e potenzialmente SJ, ...)									
• Risorse umane		286 000	286 000	286 000	286 000				
• Altre spese amministrative		2 000	2 000	2 000	2 000				
TOTALE DG	Stanziamanti	288 000	288 000	288 000	288 000				

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	288 000	288 000	288 000	288 000				
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	288 000	288 000	288 000	288 000				
	Pagamenti	288 000	288 000	288 000	288 000				

¹¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021), e così per gli anni a seguire.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			AnnoN		AnnoN+1		AnnoN+2		AnnoN+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹²	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹³ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

¹² I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹³ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	AnnON ¹⁴	AnnON+1	AnnON+2	AnnON+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	---------------------	---------	---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	286 000	286 000	286 000	286 000				
Altre spese amministrative	2 000	2 000	2 000	2 000				
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	288 000	288 000	288 000	288 000				

Esclusa la RUBRICA 5¹⁵ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	288 000	288 000	288 000	288 000				
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Ann ON	Ann ON+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁶							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy¹⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	2	2	2	2			

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Preparazione, partecipazione e follow-up delle riunioni del comitato misto. Preparazione e adozione della relazione annuale sul funzionamento dell'accordo.
Personale esterno	

¹⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta comporta solo spese amministrative che saranno individuate mediante riassegnazione durante l'esercizio di assegnazione delle risorse.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

¹⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

¹⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.